



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione

**Prot. n.726/T/20.5 del 04 febbraio 2020**

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Esecuzione Penale Esterna  
e di Istituto Penitenziario  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Osservazioni Schemi di Decreti Interministeriali concernenti l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di n. 5 dirigenti penitenziari, ruolo dei direttori di istituto penale per i minorenni e per l'assunzione di n. 18 dirigenti penitenziari, ruolo dirigenti esecuzione penale esterna.**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

mi prego di inviarVi in allegato l'odierna nota di questa Segreteria Nazionale Prot. n.725/T/20.4 del 03 febbraio 2020 contenente le osservazioni che il Si.Di.Pe. (Sindacato Direttori Penitenziari) ha ritenuto di formulare a riguardo degli Schemi di Decreti Interministeriali concernenti l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di n.5 dirigenti penitenziari, ruolo dei direttori di istituto penale per i minorenni e per l'assunzione di n. 18 dirigenti penitenziari, ruolo dirigenti esecuzione penale esterna, già trasmessa ai vertici del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità .

Grazie per la Vostra fiducia e se non siete ancora iscritti al Si.Di.Pe. fatelo subito. Datevi voce, dunque, scegliendo la più autentica e autorevole voce a tutela del personale della carriera dirigenziale penitenziaria.

*Cari saluti e buon lavoro.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**

**Dott.ssa Grazia DE CARLI**

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**

**Dott. Francesco D'ANSELMO**

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**

**Dott. Nicola PETRUZZELLI**



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

**Prot. n.725/T/20.4 del 03 febbraio 2020**

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità,  
*Presidente Gemma Tuccillo*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale del Personale, delle Risorse  
e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile,  
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,  
*Cons. Vincenzo Starita*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale dell'Esecuzione Penale Esterna  
del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità,  
*Dott.ssa Lucia Castellano*  
**ROMA**

**Oggetto: Osservazioni Schemi di Decreti Interministeriali concernenti l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di n. 5 dirigenti penitenziari, ruolo dei direttori di istituto penale per i minorenni e per l'assunzione di n. 18 dirigenti penitenziari, ruolo dirigenti esecuzione penale esterna.**

Con riferimento alla nota n. 0005375.U Prot. del 29.01.2020, a firma del Sig. Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile, si formulano le osservazioni di questa Organizzazione Sindacale sugli Schemi dei due Decreti Interministeriali concernenti rispettivamente l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di n. 5 dirigenti penitenziari, ruolo dei direttori di istituto penale per i minorenni e per l'assunzione di n.18 dirigenti penitenziari, ruolo dirigenti esecuzione penale esterna.

1) Per quel che concerne lo Schema di Decreto per l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di 5 dirigenti penitenziari, ruolo dei direttori di istituto penale per i minorenni, si evidenzia che all'articolo 1 lettera b) il riferimento ai "... *dipendenti inquadrati nell'area funzionale C.*..." dovrebbe essere modificato ovvero integrato con il riferimento ai dipendenti attualmente inquadrati nell'Area Terza, prevista dal vigente ordinamento del personale del comparto delle "Funzioni Centrali". All'articolo 2, comma 6, lettera e) sarebbe opportuno sostituire la materia "elementi di procedura penale" con quella di "procedura penale", trattandosi di una disciplina che i futuri dirigenti penitenziari, a parere di questa organizzazione sindacale, dovrebbero conoscere non certo a livello elementare. A questo proposito va sottolineato che, a mente di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 recante "*Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", "*Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente*



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

*Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

*Decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale".* Appare, pertanto, opportuno che chi aspira a concorrere al posto di dirigente penitenziario sia in possesso di un'adeguata preparazione nell'ambito del diritto processuale penale, che costituisce un essenziale strumento di lavoro quotidiano negli istituti penali per i minorenni.

Analoghe considerazioni si potrebbero formulare in relazione alle materie della psicologia dell'età evolutiva (fase adolescenziale), della pedagogia e della sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile, materie delle quali pure si richiede nel Decreto un livello di conoscenza elementare. Le delicate funzioni di presidenza del "gruppo di osservazione e trattamento rieducativo" che la vigente normativa penitenziaria ( art. 29, comma 2, del D.P.R. n.230/2000) attribuisce al dirigente penitenziario preposto ad un istituto penale per i minorenni, la diretta e personale responsabilità che la stessa normativa attribuisce al direttore relativamente alle "attività di trattamento" - che sono dallo stesso dirigente dirette e coordinate ( art. 28, comma 4, del D.P.R. n. 230/2000) -, nonché la necessità di espletare gli "accertamenti sulla personalità" dei minorenni e dei giovani adulti detenuti previsti dall'articolo 9 del D.P.R. n. 448/88 e di applicare le norme del medesimo D.P.R. e quelle del codice di procedura penale *"...in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne"* ( art. 1 D.P.R n. 448/88), presuppongono una conoscenza delle scienze umane ad un livello approfondito e soprattutto adeguato alla delicatezza dei compiti da svolgere nel lavoro quotidiano.

Sempre all'articolo 6 del Decreto in esame sarebbe, poi, opportuno inserire quale materia della prova orale anche la "Disciplina relativa al rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.", che si applica al personale del comparto di contrattazione delle "Funzioni Centrali", che tanta parte ha nell'operatività quotidiana del lavoro negli Istituti Penali per i Minorenni; come d'altronde è anche per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria del quale, invece, è stato previsto lo studio del relativo Ordinamento.

Per quel che concerne l'articolo 3, comma 2, dello Schema di Decreto, non conforme con l'assetto normativo vigente appare la previsione che le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice del concorso possano essere assegnate anche ad un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria, in quanto le norme ordinamentali vigenti e quelle di status, allo stato, non contemplano questa specifica funzione.

All'articolo 4, comma 2, andrebbe previsto che *"Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l'idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, a un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine della graduatoria finale del corso"* e non secondo l'ordine di

2

**Segretario Nazionale**

presso Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria della Calabria, Via San Brunone di Colonia 2/A - 88100 Catanzaro

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176

sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

ruolo. Non appare, poi, coerente con le vigenti norme in materia di dotazione organica, di mobilità e di conferimento degli incarichi ordinari e superiori dei dirigenti penitenziari la possibilità che, seppure in casi eccezionali, essi possano essere trasferiti “in sovrannumero” ad altra sede di servizio, come, invece, è previsto nell'articolo 4, comma 2, dello Schema di Decreto.

- 2) Anche per quel che concerne lo Schema di Decreto per l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di 18 dirigenti penitenziari, ruolo di esecuzione penale esterna, si evidenzia che all'articolo 1, comma 2) il riferimento ai “*dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C, profilo professionale di funzionario di servizio sociale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto e con almeno tre anni di effettivo servizio in tale posizione...*” dovrebbe essere modificato ovvero integrato con il riferimento ai dipendenti adesso inquadrati nell'Area Terza prevista dal vigente ordinamento del personale del comparto delle Funzioni Centrali, ivi compresi coloro che, attualmente, sono inquadrati nella figura professionale del “Direttore” della “Dotazione organica del personale del comparto Ministeri, appartenente alle aree funzionali ed ai profili professionali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità prevista dal Decreto ministeriale 11 aprile 2018. In difetto, si arriverebbe al paradosso che all'aliquota di riserva dei posti messi a concorso potrebbero partecipare i “funzionari della professionalità pedagogica” inquadrati nell'Area Terza in servizio nelle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione e non anche i funzionari che, inquadrati nella figura professionale del “direttore”, dirigono gli uffici di servizio sociale per i minorenni ovvero sono preposti con funzioni direttive agli altri uffici centrali e periferici del Dipartimento.

All'articolo 2, comma 6, lettera b) e c) sarebbe opportuno sostituire la materia “elementi di diritto amministrativo e di contabilità di stato ed “elementi di diritto costituzionale e pubblico” con quelle di “diritto amministrativo”, “contabilità di stato”, “diritto costituzionale e pubblico”, trattandosi di discipline che i futuri dirigenti, a parere di questa organizzazione sindacale, dovrebbero conoscere non certo a livello elementare. A questo proposito, va sottolineato che i dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna preposti agli U.E.P.E. sono sempre ordinari secondari di spesa, quindi funzionari delegati alla spesa, per questo responsabili dinanzi agli Organi finanziari di controllo. Inoltre i dirigenti preposti alla direzione di Uffici di Esecuzione Penale Esterna di livello Interdistrettuale oltre ad essere ordinari primari di spesa svolgono le delicate e complesse funzioni di coordinamento, di indirizzo e di verifica, nei diversi ambiti della gestione amministrativo-contabile, degli Uffici di Esecuzione Penale esterna di livello Distrettuale e Locale. Tali competenze comportano la conoscenza ad un livello approfondito ed elevato delle materie giuridiche previste dallo schema di decreto in esame.



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Analoghe considerazioni si possono formulare per quel che concerne le materie di “elementi di diritto e procedura penale”. Come già evidenziato per lo Schema di Decreto sopra esaminato, appare opportuno che anche chi aspira a concorrere al posto di dirigente penitenziario di esecuzione penale esterna sia in possesso di un'adeguata preparazione nell'ambito del diritto penale e processuale penale, discipline giuridiche che costituiscono un essenziale strumento di lavoro quotidiano negli uffici di esecuzione penale esterna.

Sempre all'articolo 6 del Decreto in esame sarebbe, poi, opportuno inserire quale materia della prova orale anche la “Disciplina relativa al rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i”, che si applica al personale del comparto di contrattazione delle “Funzioni Centrali”, che tanta parte ha nell'operatività quotidiana del lavoro negli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

Andrebbe, poi, aggiunta anche la materia dell'Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria. Com'è noto, infatti, con Decreto Ministeriale 1° dicembre 2017 sono state definite le “Misure per l'organizzazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, nonché per l'individuazione dei compiti e per la selezione del medesimo personale”. Successivamente è stato emanato il P.C.D. 17 maggio 2018 che ha definito la “Dotazione organica di sede dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria del contingente per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità”. Non è concepibile che i dirigenti penitenziari che dovranno avere alle loro dipendenze numerose unità di personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, appartenenti ai diversi ruoli – ivi compresi quelli dirigenziali e direttivi - non siano chiamati a conoscere le norme ordinamentali che ne disciplinano, almeno, lo status giuridico ed i compiti istituzionali.

Come per lo Schema di Decreto sopra esaminato anche per quello di cui si tratta non si ritiene conforme con l'assetto normativo vigente la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) secondo la quale le funzioni di Segretario della Commissione esaminatrice del concorso possano essere assegnate anche ad un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria, in quanto le norme ordinamentali vigenti e quelle di status, allo stato, non contemplano questa specifica funzione.

All'articolo 4, comma 2, andrebbe previsto che “Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l'idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna e destinato, in prima assegnazione, a un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine della graduatoria finale del corso” e non secondo l'ordine di ruolo. Non appare, poi, coerente con le vigenti norme in materia di dotazione organica, di mobilità e di conferimento degli incarichi ordinari e superiori dei dirigenti penitenziari la possibilità che, seppure in casi eccezionali, essi possano essere trasferiti “in



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

sovrannumero” ad altra sede di servizio, come, invece, è previsto nell'articolo 4, comma 2, dello Schema di Decreto.

Nel condividere l'impianto complessivo dei due Schemi di Decreto in esame e nel ringraziare per l'attenzione che sarà riservata alle presenti osservazioni, si condivide la necessità di un rapido perfezionamento dei Decreti stessi, onde addivenire quanto prima alla pubblicazione dei Bandi di concorso ed all'assunzione in servizio dei vincitori.

*Cordialmente.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
*Dott.ssa Grazia DE CARLI*

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
*Dott. Francesco D'ANSELMO*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
*Dott. Nicola PETRUZZELLI*



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e  
trattamento di quiescenza.*

Alle OO.SS della Dirigenza Penitenziaria

**LORO SEDI**

**Oggetto:** Trasmissione schemi di decreti interministeriali.

Si trasmettono per opportuna informativa, le bozze dei decreti interministeriali di seguito indicate:

- Bozza di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di n. 18 Dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna, di cui all'art. 1, comma 419 della Legge di stabilità 27 dicembre 2019 n. 160,
- Bozza di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione di n. 5 Dirigenti di istituto penitenziario, di cui all'art. 1, comma 309, della Legge di stabilità 30 dicembre 2018 n. 145.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire a questa Direzione Generale entro 5 giorni, dal ricevimento della presente comunicazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Vincenzo Starita

VISTO: il capo della sezione responsabile dell'istruttoria dott. Alessandro Romandini.



*Al Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Al Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- Visto l'art. 1, commi 419 e 420 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Letto in particolare, il comma 419 dell'art. 1 della citata Legge 160/2019, con il quale, al fine di garantire l'efficienza degli uffici di esecuzione penale esterna, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria", nonché il comma 420 della medesima legge, secondo cui con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 419;
- Attesa la necessità di procedere alla individuazione delle modalità e dei criteri per le assunzioni di 18 dirigenti, di livello dirigenziale non generale, appartenenti al ruolo di dirigente di esecuzione penale esterna di cui all'art. 1, comma 419, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come stabilito all'art. 1, comma 420, della medesima legge;
- Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 160/2019, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 419 è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.890.256 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 1.933.524 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 1.976.793 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 2.020.060 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 2.063.329 per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di euro 2.106.597 a decorrere dall'anno 2030. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, *"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni"*;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 3, comma 6;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'art. 3, comma 1ter, secondo cui *"in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento"*, nonché e gli articoli 35, 38 e 52, comma 1-bis;





*Al Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Al Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la *“Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria”*;
- Visti in particolare l’art. 1, comma 1 nonché l’art. 2, comma 1 della citata Legge 154/2005, i quali prevedono che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare nell’adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) è previsto quello della *“previsione dell’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente al grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall’esterno”* nonché che *“in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico”*;
- Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante *“Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della Legge 27 luglio 2005, n. 154 e in particolare l’articolo 4, comma 3, secondo cui, “per l’ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un’età non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *“Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante *“Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”*;
- Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16, commi 1 e 2 del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al DPCM 14 giugno 2015, n. 84”*;
- Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- Sentite le organizzazioni sindacali di settore;



*Al Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Al Ministro per la Pubblica Amministrazione*

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto individua le modalità e i criteri di assunzione da parte del Ministero della Giustizia di un contingente di 18 unità di dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di esecuzione penale esterna, ai sensi dell'art. 1, comma 419, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate mediante pubblico concorso per esami, con riserva di posti del 15 per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C, profilo professionale di funzionario di servizio sociale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto e con almeno tre anni di effettivo servizio in tale posizione. La predetta riserva è valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.

Art. 2

(Domanda e Requisiti di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta e inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV<sup>a</sup> Serie Speciale, "Concorsi ed Esami".  
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione e invio telematico saranno disponibili dal giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
2. Per la partecipazione al concorso pubblico di cui all'art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) godimento dei diritti civili e politici;
  - c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - d) laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea individuate al comma 5 del presente articolo;
  - e) idoneità fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna;
  - f) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
3. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione.
5. Per l'ammissione al concorso di dirigente di esecuzione penale esterna è richiesta la laurea magistrale conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione pedagogia continua, LM 85 Scienze pedagogiche, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della Politica, LM-56 Scienze dell'Economia, ovvero laurea specialistica conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente a una delle seguenti classi di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000: 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 89/S Sociologia, 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell'Economia, 87/S Scienze pedagogiche, LS-71 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al Decreto interministeriale 9 luglio 2009.

I titoli di studio sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purchè il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it).



*Al Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Al Ministro per la Pubblica Amministrazione*

La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali.

6. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera dirigenziale penitenziaria consisterà in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con le modalità di seguito indicate:

La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

- a. diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario, con particolare riferimento all'osservazione e trattamento dei condannati ed alle misure e sanzioni penali di comunità per adulti;
- b. elementi di diritto amministrativo e contabilità di stato;
- c. elementi di diritto costituzionale e pubblico;
- d. diritto penale, con particolare riferimento al codice penale, libro I; libro II, titoli II e VII;
- e. metodologia del lavoro di rete e del lavoro di gruppo;
- f. sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro;
- g. Sociologia della marginalità e della devianza e criminologia.

Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 180, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.

Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.

Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, il primo vertente sulle materie di cui al sottoindicato punto a) ed il secondo sulle materie di cui al sottoindicato punto b):

- a) diritto dell'esecuzione penale, diritto penitenziario, artt. 3-4-5-6-7-8 della legge n. 67/2014, DPR 309/90, articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'osservazione e trattamento dei condannati ed all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione e alle sanzioni penali di comunità per adulti;
- b) metodologia del servizio sociale, sociologia della devianza e criminologia, con riferimento allo studio delle condotte devianti e anti giuridiche delle persone in esecuzione penale ed al trattamento delle stesse ai fini della prevenzione della recidiva e del reinserimento sociale.

Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La votazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Alla prova orale saranno ammessi a partecipare i candidati che nelle predette due prove abbiano conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte e inoltre:

- a) metodologia del lavoro di rete e del lavoro di gruppo;
- b) metodi e tecniche del servizio sociale;
- c) sociologia dell'organizzazione con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro;
- d) criminologia, sociologia e psicologia della marginalità e della devianza;
- e) elementi di diritto e procedura penale;
- f) ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

La prova orale comprenderà altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese ovvero di altra lingua straniera e delle capacità e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua, scelta dal candidato tra quelle previste nel bando, consisterà in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. Per la prova orale la Commissione esaminatrice è integrata con esperti nelle materie indicate di lingua e informatica.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.

### Art. 3

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è composta da:
  - a) un Dirigente Generale o Magistrato di pari qualifica con funzioni di Presidente;
  - b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di Componenti;
  - c) un funzionario appartenente alla III area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di Segretario.
2. Per supplire a eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di tre componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
4. Il Presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un quadriennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lett. e) e dell'art. 35 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

#### Art. 4

(Formazione graduatoria e nomina)

1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale e delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle eventuali riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, previsti dalle vigenti disposizioni.  
La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
2. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare il corso iniziale di formazione della durata di mesi diciotto, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale e sarà articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalità sono stabilite con successivo decreto del Ministro della Giustizia.  
Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l'idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario del ruolo di esecuzione penale esterna e destinato, in prima assegnazione, a un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo.  
I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è adottato dal Direttore generale del personale e delle risorse.

Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianità.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonché all'articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- Visto l'art. 1, commi 300 e 360 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- Visto in particolare, il comma 311 dell'art. 1 della citata Legge 145/2018, con il quale, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale e il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale;
- Attesa la necessità di procedere alla individuazione delle modalità e dei criteri per l'assunzione dei dirigenti, di livello dirigenziale non generale, appartenenti al ruolo dirigenziale della carriera penitenziaria di Istituto penale per minorenni di cui all'art. 1, comma 311, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come stabilito dall'art. 1, comma 311bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dall'art. 1, comma 418 della 27 dicembre 2019, n. 160;
- Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 311, della Legge 145/2018, per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è stata autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 a decorrere dall'anno 2029;
- Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 relativo a "*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*", in particolare l'articolo 7, comma 5 relativo alla direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni*";
- Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 3, comma 6;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e, in





*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

*particolare, l'art. 3, comma 1ter, secondo cui "in deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento", nonché e gli articoli 35, 38 e 52, comma 1-bis;*

- Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la "Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria";
- Visti in particolare l'art. 1, comma 1 nonché l'art. 2, comma 1 della citata Legge 154/2005, i quali prevedono che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo è chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) è previsto quello della "previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente al grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno" nonché che "in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico";
- Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della Legge 27 luglio 2005, n. 154 e in particolare l'articolo 4, comma 3, secondo cui, "per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";
- Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2 del d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al DPCM 14 giugno 2015, n. 84";



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*”;

PRESO ATTO che nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità sussiste una vacanza di organico pari a cinque unità;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

## DECRETA

### Art. 1

(Oggetto e finalità)

- a. Il presente decreto individua le modalità e i criteri di assunzione da parte del Ministero della Giustizia di un contingente di 5 unità di dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria, ruolo di dirigente di istituto penale minorile, ai sensi dell'art. 1, comma 311, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- b. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate mediante pubblico concorso per esami, con riserva di posti del 15 per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. La predetta riserva è valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.

### Art. 2

(Domanda e Requisiti di partecipazione)

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta e inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV<sup>a</sup> Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”.  
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione e invio telematico saranno disponibili dal giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda di sintesi sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
2. Per la partecipazione al concorso pubblico di cui all'art. 1 sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana;
  - b) godimento dei diritti civili e politici;



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - d) laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea individuate al comma 5 del presente articolo;
  - e) idoneità fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilità come idoneità allo svolgimento delle funzioni di dirigente di istituto penitenziario;
  - f) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
3. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione.
5. Per l'ammissione al concorso di dirigente della carriera penitenziaria di Istituto penale per minorenni è richiesta la laurea magistrale conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LM50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione pedagogia continua, LM 85 Scienze pedagogiche, LM63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della Politica, LM-56 Scienze dell'Economia, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, ovvero laurea specialistica conseguita presso una università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente a una delle seguenti classi di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 28 novembre 2000: 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell'Economia, 89/S Sociologia, LS-71 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al Decreto interministeriale 9 luglio 2009. I titoli di studio sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Paese dell'Unione Europea sono ammessi alle prove concorsuali, purchè il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica [www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it). La procedura di equivalenza può essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali.

6. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti della carriera penitenziaria di Istituto penale per minorenni consisterà in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con le modalità di seguito indicate:

La prima prova scritta consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie:

- a. diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario con particolare riferimento al libro IV, titolo I e libro X del codice procedura penale, alla legge n. 354/1975; al DPR n. 230/2000 ed ai decreti legislativi n.121/2018, n.123/2018 e n.124/2018)
- b. diritto amministrativo;
- c. diritto costituzionale e pubblico;
- d. diritto penale;
- e. elementi di procedura penale, con particolare riferimento al DPR 448/88 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con d.lgs. del 28-7-89 nr.272;
- f. contabilità di stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilità degli istituti di prevenzione e di pena;
- g. sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro;
- h. elementi di psicologia dell'età evolutiva (fase adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalità e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile.

Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 100, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.

Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrerà ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, il primo vertente sulle materie di cui al sottoindicato punto a) ed il secondo sulle materie di cui al sottoindicato punto b):

- a) diritto dell'esecuzione penale e diritto penitenziario con riferimento al codice di procedura penale, libro IV, titolo I, libro X, alla legge n. 354/1975, al DPR n. 230/2000, al decreto legislativo n.121/2018 e con particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni;
- b) scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti ed antiggiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonché a ridurre il rischio di recidiva.

Dette prove, la cui durata è stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La votazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta è di 21/30.

Alla prova orale saranno ammessi a partecipare i candidati che in ciascuna delle predette prove abbiano conseguito una votazione non inferiore a ventuno trentesimi.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte e inoltre:

- a) elementi di diritto civile con particolare riferimento al Libro I del codice civile (delle persone e della famiglia);
- b) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore;
- c) ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La prova orale comprenderà altresì l'accertamento della conoscenza della lingua inglese ovvero di altra lingua straniera e delle capacità e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua, scelta dal candidato tra quelle previste nel bando, consisterà in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sarà diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. Per la prova orale la Commissione esaminatrice è integrata con esperti nelle materie indicate di lingua e informatica.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà conseguito una votazione di almeno 21/30.



*Il Ministro della Giustizia*  
*di concerto con*  
*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

Art. 3  
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione Esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore Generale del personale e delle risorse, e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è composta da:
  - a) un Dirigente Generale o Magistrato di pari qualifica con funzioni di Presidente;
  - b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di Componenti;
  - c) un funzionario appartenente alla III area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di Segretario.
2. Per supplire a eventuali, temporanee assenze o impedimenti del Presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere prevista la nomina di un Presidente supplente, di tre componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.
4. Il Presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lett. e) e dell'art. 35 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

Art. 4  
(Formazione graduatoria e nomina)

1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale e delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle eventuali riserve dei posti di cui all'articolo 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonché dei titoli di preferenza e precedenza, previsti dalle vigenti disposizioni.



*Il Ministro della Giustizia*

*di concerto con*

*Il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

La graduatoria sarà pubblicata nel sito internet del Ministero della Giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

2. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di Istituto per minorenni e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale della durata di mesi diciotto, che si svolgerà presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale e sarà articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalità sono stabilite con successivo decreto del Ministro della Giustizia.

Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riporterà l'idoneità agli esami di fine corso è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, a un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo.

I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro è risolto di diritto e il relativo provvedimento è adottato dal Direttore generale del personale e delle risorse.

Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse è restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianità.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonché all'articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE